

157.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 3 – Articolo 3 ed emendamenti) .....	9
Missioni valedoli nella seduta del 12 giugno 2002 .....	3	(Sezione 4 – Articolo 4 ed emendamenti) .....	10
Progetti di legge (Annunzio; Ritiro di una proposta di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	3, 4	(Sezione 5 – Articolo 5 ed emendamenti) .....	15
Documenti ministeriali (Trasmissioni) .....	5	(Sezione 6 – Articolo 6 ed emendamenti) .....	18
Consiglio regionale (Trasmissioni di documenti) .....	6	<b>Interrogazioni a risposta immediata</b> .....	24
Atti di controllo e di indirizzo .....	6	(Sezione 1 – Campagna di sensibilizzazione per la diffusione della cultura della tolleranza e del rispetto delle diversità) .....	24
<b>Proposte di legge nn. 47-147-156-195-406-562-639-676-762-1021-1775-1869-2042-2162-2465-2492-A</b> .....	7	(Sezione 2 – Intenzioni del Governo in tema di modifiche all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori) .....	24
(Sezione 1 – Parere della V Commissione) ....	7	(Sezione 3 – Cancellazione dell'esercenza di due aeromobili del vettore Air Italy S.p.A.) .....	25
(Sezione 2 – Articolo 2, emendamenti e subemendamenti) .....	7	(Sezione 4 – Effetti negativi della mobilità per motivi di servizio degli appartenenti alla forze di polizia) .....	25

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 5 — Ordinanze della protezione civile non legate ad eventi calamitosi o di origine antropica) .....	26	(Sezione 7 — Riconoscimento dell'anzianità giuridica alle allieve vice-ispettori della polizia di Stato del VI° corso) .....	27
(Sezione 6 — Attività di prevenzione nei confronti delle bande di giostrai e di nomadi) .....	27	(Sezione 8 — Operazioni di acquisto e di vendita delle azioni della società Valtur viaggi di proprietà dello Stato) .....	27

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 12 giugno 2002.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Bressa, Brugger, Buontempo, Buttiglione, Calzolaio, Ceremigna, Cicala, Cicu, Colucci, Contento, Cristaldi, De Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Detomas, Diana, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gambale, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Landi di Chiavenna, Lumia, Manzini, Maran, Marcora, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Minniti, Molgora, Angela Napoli, Paoletti Tangheroni, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Rava, Rodeghiero, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sinisi, Soda, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vendola, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali, Widmann, Zeller.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Bressa, Brugger, Buontempo, Buttiglione, Calzolaio, Ceremigna, Cicala, Cicu, Colucci, Contento, Cristaldi, De Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Detomas, Diana, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gambale, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Landi di Chiavenna, Lumia, Manzini, Maran, Marcora, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Minniti,

Molgora, Angela Napoli, Paoletti Tangheroni, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Rava, Rodeghiero, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Soda, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vendola, Viceconte, Viespoli, Vietti, Vitali, Widmann, Zeller.

**Annuncio di proposte di legge.**

In data 11 giugno 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

OLIVIERI: « Modifica all'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità dal reddito delle contribuzioni a forme pensionistiche regionali per le casalinghe » (2844);

GAZZARA: « Modifiche all'articolo 70 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di indennità di maternità spettante alle libere professioniste » (2845);

PEZZELLA: « Nuove norme in materia di nomina dei segretari di seggio elettorale » (2846);

CROSETTO: « Legge quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo » (2847);

FRANCESCA MARTINI e CÈ: « Istituzione della "Festa della famiglia" » (2848);

PASETTO: « Norme sull'applicazione dell'IVA alla locazione, anche finanziaria, e al noleggio di imbarcazioni da diporto » (2849).

Saranno stampate e distribuite.

#### **Annunzio di un disegno di legge.**

In data 11 giugno 2002 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

*dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro del lavoro e delle politiche sociali:*

« Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza » (2843).

Sarà stampato e distribuito.

#### **Ritiro di una proposta di legge.**

Il deputato Gambini, anche a nome degli altri firmatari, ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

GAMBINI ed altri: « Trasformazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo in società per azioni » (144).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

#### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

BALLAMAN: « Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in materia di inquadramento del

personale della carriera prefettizia » (2528) *Parere delle Commissioni V e XI.*

*VII Commissione (Cultura):*

LABATE ed altri: « Disposizioni in materia di interventi per Genova, capitale europea della cultura 2004 » (2737) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e IX.*

*VIII Commissione (Ambiente):*

SERENA: « Norme per la regolamentazione ed il riconoscimento delle associazioni di protezione ambientale » (2315) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XII e XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

VIANELLO ed altri: « Riforma della legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna » (2624) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VII, IX, X, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*X Commissione (Attività produttive):*

POLLEDRI e GUIDO ROSSI: « Disposizioni in materia di certificazione di qualità professionale » (2552) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*XI Commissione (Lavoro):*

TARANTINO: « Immissione nei ruoli organici del personale civile dipendente dal Ministero della difesa con incarico di insegnamento presso le scuole, gli istituti e gli enti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (2396) *Parere delle Commissioni I, IV, V e VII.*

*XIII Commissione (Agricoltura):*

LETTIERI: « Disposizioni in materia di riordino degli usi civici » (2404) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri):*

« Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento del Ministero degli affari esteri » (2788) *Parere delle Commissioni V, VI, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XIV.*

**Trasmissione dal ministro degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri, con lettere del 7 giugno 2002, ha trasmesso tre note relative all'attuazione data, per la parte di sua competenza: alla risoluzione in Commissione CALZOLAIO ed altri n. 7/00062, modificata, accolta dal Governo e approvata dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari) il 12 dicembre 2001, concernente la seconda Conferenza mondiale sullo sfruttamento sessuale dei minori; agli ordini del giorno in Assemblea MOLINARI n. 9/2177/1, accolto dal Governo e SPINI ed altri n. 9/2177/2, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 6 febbraio 2002, concernenti disposizioni urgenti per il potenziamento del sostegno all'Argentina; alla risoluzione conclusiva in Commissione CALZOLAIO ed altri n. 8/00009, approvata dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari) il 6 marzo 2002, concernente la Conferenza delle Nazioni unite di Monterrey.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse rispettivamente: alla III Commissione (Affari esteri e comunitari) e alla

Commissione parlamentare per l'infanzia; alla III Commissione (Affari esteri e comunitari); alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competenti per materia.

**Trasmissioni dal ministro dell'economia e delle finanze.**

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 7 giugno 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 40 del testo unico delle norme in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2001, per prevenire ed accertare le infrazioni valutarie (doc. XXXI, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla VI Commissione (Finanze).

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 7 giugno 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, la relazione sulle operazioni di cessione e cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INPS, aggiornata al mese di marzo 2002 (doc. CXIV, n. 3).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

**Trasmissione dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti.**

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 10 giugno 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 14 luglio 1993, n. 238, la relazione sullo stato di attuazione dei contratti di programma 1994-2000 e 2001-2005 tra il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti e le Ferrovie dello Stato SpA, riferita al 31 dicembre 2001.

Questa documentazione sarà trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).

#### **Trasmissioni da consigli regionali.**

Il presidente del consiglio regionale della Basilicata, con lettera in data 31 maggio 2002, ha trasmesso il testo di un voto, approvato dal consiglio stesso nella seduta del 22 maggio 2002, sull'utilizzo terapeutico dei derivati della canapa indiana.

Questa documentazione sarà trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Il presidente del consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, con lettera in data 4 giugno 2002, ha trasmesso un voto, approvato dal consiglio regionale nella seduta del 30 maggio 2002, per il mantenimento in vigore della legge n. 185 del 1990, sul commercio internazionale delle armi, con il relativo sistema di controlli obbligatori e le relative procedure di trasparenza.

Questa documentazione sarà trasmessa alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa).

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**PROPOSTE DI LEGGE: GIANCARLO GIORGETTI; CÈ ED ALTRI; BURANI PROCACCINI; CIMA; MUSSOLINI, MOLINARI, LUCCHESI ED ALTRI; MARTINAT ED ALTRI; ANGELA NAPOLI; SERENA; MAURA COSSUTTA ED ALTRI; BOLOGNESI E BATTAGLIA; PALUMBO ED ALTRI; DEIANA ED ALTRI; PATRIA E CROSETTO; DI TEODORO: NORME IN MATERIA DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA. (47-147-156-195-406 562-639-676-762-1021-1775-1869-2042-2162-2465-2492-A)**

**(A.C. 47 ed abb. — Sezione 1)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE  
SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI**

*Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:*

NULLA OSTA

sugli emendamenti 12.100, 13.200 e 13.07 della Commissione e sui subemendamenti ad essi riferiti.

**(A.C. 47 ed abb. — Sezione 2)**

**ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

*(Interventi contro la sterilità  
e la infertilità).*

1. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuove ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni della sterilità e della infertilità e favorisce gli interventi neces-

sari per rimuoverle nonché per ridurre l'incidenza e, ove possibile, per prevenire l'insorgenza dei fenomeni indicati. Il Ministro della salute promuove altresì campagne di informazione e di prevenzione dei fenomeni della sterilità e della infertilità.

2. Nell'esercizio delle loro competenze costituzionali ed in relazione ai compiti loro affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 luglio 1975, n. 405, nel quadro della tutela della salute, le regioni provvedono all'erogazione di servizi di informazione, di consulenza e di assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità, nonché della procreazione medicalmente assistita.

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI  
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DELLA  
PROPOSTA DI LEGGE**

ART. 2.

**SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 2.15 DELLA  
COMMISSIONE**

*Al comma 1, sostituire le parole da: può promuovere, fino alla fine del comma con*

*le seguenti:* promuove campagne di informazione e di prevenzione sulla salute riproduttiva.

**0. 2. 15. 1.** Valpiana, Titti De Simone, Deiana, Mascia, Russo Spena.

*Sopprimere il comma 2.*

**0. 2. 15. 4.** Valpiana, Titti De Simone, Deiana, Mascia, Russo Spena.

*Sopprimere il comma 3.*

**0. 2. 15. 5.** Valpiana, Titti De Simone, Deiana, Mascia, Russo Spena.

*Sopprimere il comma 4.*

**0. 2. 15. 6.** Valpiana, Titti De Simone, Deiana, Mascia, Russo Spena.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* promuove ricerche *fino alla fine dell'articolo con le seguenti:* può promuovere ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni della sterilità e della infertilità e favorire gli interventi necessari per rimuoverle nonché per ridurre l'incidenza, può incentivare gli studi e le ricerche sulle tecniche di crioconservazione dei gameti e può altresì promuovere campagne di informazione e di prevenzione dei fenomeni della sterilità e della infertilità.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di 2 milioni di euro a decorrere dal 2002.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**2. 15.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: ambientali aggiungere le seguenti: ,* sugli stili di vita.

**2. 8.** Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: sociali aggiungere le seguenti: e* alimentari.

**2. 10.** Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Il Ministro della Salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuove altresì ricerche di criobiologia per il congelamento dei gameti.

**2. 9.** Lucchese, Burani Procaccini.

*Sopprimere il comma 2*

**2. 12.** Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*2-bis.* Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si impegna a favorire le ricerche di criobiologia per il congelamento dei gameti.

**2. 2.** Moroni, Stagno d'Alcontres, Craxi, Paoletti Tangheroni, Milioto.

**(A.C. 47 ed abb. — Sezione 3)****ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE****ART. 3.***(Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405).*

1. All'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Il servizio di assistenza alla famiglia ed alla maternità provvede, altresì, d'intesa con il servizio sociale competente per territorio, a fornire un'informazione adeguata sulle opportunità e sulle procedure per l'adozione o per l'affidamento familiare ».

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE****ART. 3.***(Modifica alla legge 29 luglio 1975, n.405).**Sopprimerlo.*\* **3. 1.** Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.*Sopprimerlo.*\* **3. 2.** Valpiana, Giordano, Deiana, Titti De Simone, Mascia, Pisapia.*Sopprimerlo.*\* **3. 3.** Bolognesi, Zanotti, Battaglia, Labate, Di Serio D'Antona, Giacco, Turco, Petrella, Bogi.*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 3. (Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405).** — 1. All'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Il consultorio familiare provvede, altresì, d'intesa con il servizio sociale competente per territorio, a fornire un'informazione adeguata sulle opportunità e sulle procedure connesse all'applicazione delle tecniche di fecondazione assistita ».

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Valpiana.***Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 3. (Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405).** — 1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

« *d-bis*) l'informazione e l'assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità umana, nonché alle tecniche di procreazione medicalmente assistita;

*d-ter*) l'informazione sulle procedure per l'adozione e l'affidamento familiare.«

2. Dall'attuazione del presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**3. 6.** La Commissione.**(Approvato)**

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: opportunità fino alla fine del comma con le seguenti: tecniche di procreazione medicalmente assistita.*

\* **3. 5.** Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

**(A.C. 47 ed abb. — Sezione 4)**

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE

CAPO II

ACCESSO ALLE TECNICHE

ART. 4.

*(Accesso alle tecniche).*

1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.

2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti principi:

a) correlazione della tecnica proposta rispetto alla diagnosi formulata, al fine di contenerne il grado di invasività;

b) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, senza prima aver esperito tentativi meno invasivi;

c) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6.

3. È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

CAPO II

ACCESSO ALLE TECNICHE

ART. 4.

*(Accesso alle tecniche).*

*Sopprimerlo.*

\* **4. 6.** Zanella.

*Sopprimerlo.*

\* **4. 8.** Valpiana, Giordano, Deiana, Titti De Simone, Mascia, Pisapia.

*Sopprimerlo.*

\* **4. 15.** Rizzo, Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 4. *(Accesso alle tecniche).* — 1. Il ricorso alle tecniche di fecondazione assistita è subordinato al consenso informato della donna o della coppia, da realizzare ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Valpiana.**

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 4. *(Accesso alle tecniche).* — 1. L'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito ai soggetti di cui all'articolo 3 che abbiano espresso consenso informato di cui all'articolo 4.

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Maura Cossutta.**

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 4. *(Accesso alle tecniche).* — 1. Il ricorso alle tecniche di procreazione arti-

ficiale è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate, nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata, entrambe attestate da un centro specialistico pubblico.

2. Le tecniche di procreazione artificiale sono applicate in base ai seguenti principi:

a) correlazione della tecnica proposta rispetto alla diagnosi formulata, al fine di contenerne il grado di invasività;

b) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, senza prima aver esperito tentativi meno invasivi;

c) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 7.

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Cima.**

*Sostituirlo con il seguente:*

1. L'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è subordinato al consenso informato della donna o della coppia, da realizzare ai sensi dell'articolo 6 della presente legge.

**4. 14.** Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

*Sopprimere il comma 1.*

\* **4. 16.** Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

*Sopprimere il comma 1.*

\* **4. 9.** Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

*Al comma 1, sopprimere le parole da: ed è comunque circoscritto fino alla fine del comma.*

\* **4. 17.** Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

*Al comma 1, sopprimere le parole da: ed è comunque circoscritto fino alla fine del comma.*

\* **4. 50.** Giulio Conti.

*Al comma 1, sopprimere le parole da: o di infertilità inspiegate fino a: sterilità.*

*Conseguentemente, sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:*

2. L'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita deve avvenire tramite consenso informato, da realizzarsi secondo quanto previsto dall'articolo 6 della presente legge.

**4. 23.** Bolognesi, Battaglia, Labate, Di Serio D'Antona, Giacco, Turco, Petrella.

*Al comma 1, sopprimere le parole da: o di infertilità inspiegate fino a: sterilità*

*Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. L'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita deve avvenire tramite consenso informato, da realizzarsi secondo quanto previsto dall'articolo 6.

**4. 22.** Bolognesi, Zanotti, Battaglia, Petrella, Buffo.

*Sopprimere il comma 2.*

**4. 18.** Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

*Al comma 2, sopprimere la lettera a).*

**4. 3.** Moroni, Stagno d'Alcontres, Craxi, Milioto.

**(Approvato)**

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) la procreazione medicalmente assistita è prassi medica finalizzata alla tutela della salute riproduttiva e la sterilità e l'infertilità vanno considerate come una patologia e le tecniche come una prassi terapeutica.

**4. 25.** Zanotti, Battaglia, Labate, Bolognesi, Bogi.

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

\* **4. 4.** Moroni, Stagno d'Alcontres, Craxi, Milioto.

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

\* **4. 10.** Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: senza prima aver esperito tentativi meno invasivi con le seguenti: ispirandosi al principio della minore invasività.*

**4. 26.** Zanotti, Battaglia, Labate, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Turco, Petrella, Bogi.

**(Approvato)**

*Sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente: ART. 4-bis. (Ricorso a gameti estranei alla coppia).*

1. Il ricorso a gameti estranei alla coppia è consentito solo qualora non possa procedersi all'utilizzo di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo omologo.

2. Presso ogni regione e presso le province autonome di Trento e di Bolzano è istituita una commissione tecnico-consulativa in cui sono presenti competenze mediche, genetiche, psicologiche e giuridiche, alla quale la coppia si rivolge qualora la scelta della tecnica di procreazione

assistita riguardi l'impiego di gameti estranei alla coppia, affinché l'adozione di tale tecnica sia supportata da un competente ed appropriato consulto tecnico e la scelta sia pienamente libera e responsabile.

3. La composizione della commissione di cui al comma 2 è definita con provvedimento della regione o della provincia autonoma.

4. Nel rispetto delle linee guida di cui al successivo articolo 7, la commissione di cui al comma 2 verifica gli interventi di tipo omologo effettuati, informa i richiedenti del quadro medico e giuridico, delle tecniche da effettuare e delle conseguenze giuridiche rispetto al nascituro.

5. Le strutture autorizzate alla fecondazione eterologa devono garantire che non siano diffusi i dati personali dei donatori di gameti, salvo che nei casi di cui al comma 6.

6. Su richiesta motivata di colui che è stato procreato, dei genitori ovvero di coloro che esercitano la potestà, se si tratta di minore o di interdetto, le strutture autorizzate sono tenute a fornire informazioni sui dati genetici e sanitari del donatore, salvaguardandone l'anonimato.

**4. 27.** Battaglia.

*Sopprimere il comma 3.*

\* **4. 19.** Rizzo, Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

*Sopprimere il comma 3.*

\* **4. 11.** Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

*Sopprimere il comma 3.*

\* **4. 7.** Cima, Zanella, Lion.

*Sopprimere il comma 3.*

\* **4. 24.** Bolognesi, Zanotti, Battaglia, Labate, Giacco, Turco, Di Serio D'Antona, Buffo, Petrella, Bogi.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo è consentito nel rispetto dei principi di cui al comma 2.

**4. 12.** Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. È consentito il ricorso a tecniche di procreazione assistita di tipo eterologo alle coppie aventi i requisiti di cui all'articolo 5 della presente legge, nel rispetto delle seguenti modalità:

a) sono costituite commissioni mediche che valutano i singoli casi per l'ammissione delle coppie a questa terapia;

b) sono ammesse solo le donazioni di ovocita e seme anonime e gratuite che possono essere effettuate da ogni cittadino maggiorenne e di età non superiore ai trentacinque anni;

c) i responsabili del centro di raccolta e conservazione dei gameti provvedono, con protocollo stabilito dal Ministro della salute, ad accertare l'idoneità del donatore allo scopo di escludere la possibilità di trasmissione di patologie infettive o di malattie ereditarie;

d) i dati relativi ai donatori sono riservati, nessun rapporto giuridico si costituisce tra nato e donatore;

e) non è consentito l'utilizzo dei gameti donati per più di due gravidanze portate a termine;

f) con decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emessi i criteri per la raccolta e la conservazione dei gameti.

*Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sopprimere le parole: vietate ai sensi dell'articolo 4, comma 3.*

**4. 2.** Lettieri, Bimbi.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Il ricorso alla donazione di gameti femminili e maschili è consentito alla donna quando non sia possibile ottenere la fecondazione utilizzando i gameti della coppia richiedente o in caso di gravi malattie individuate da un'apposita commissione costituita presso il ministero della salute.

**4. 21.** Bimbi, Enzo Bianco, Colasio.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Il ricorso a tecniche di fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo non è ammesso tranne nei casi autorizzati dalla commissione nazionale per la procreazione assistita.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:*

**ART. 7-bis.**

*(Norme sulla fecondazione eterologa).*

1. Le richieste di autorizzazione all'applicazione di tecniche di fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo vanno presentate all'apposita commissione tecnico-scientifica istituita dal Ministro della salute presso l'Istituto superiore di sanità. La composizione della commissione di cui al precedente periodo è definita con apposito decreto del Ministro della salute, sentito il comitato nazionale per la bioetica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, la commissione di cui al comma 1 autorizza l'applicazione delle tecniche di tipo eterologo secondo criteri di tipo clinico, una volta accertato che la coppia richiedente, ove non coniugata, conviva in modo stabile da non meno di tre anni.

3. Le strutture autorizzate ai sensi dell'articolo 10 garantiscono che non siano

diffusi i dati personali dei donatori di gameti, salvo che nei casi di cui ai commi 4 e 5.

4. Su richiesta motivata di colui che è stato procreato, ovvero di coloro che esercitano la potestà o dei rappresentanti legali se si tratta di minore o di interdetto, le strutture autorizzate di cui all'articolo 10 sono tenute a fornire informazioni sui dati sanitari del donatore, salvaguardando l'anonimato.

5. In casi particolari, l'autorità giudiziaria può consentire l'accesso ai dati anagrafici del donatore quando il segreto possa determinare un serio e comprovato pregiudizio per il soggetto procreato. Il giudice provvede su domanda del pubblico ministero, del figlio che abbia raggiunto la maggiore età, dei genitori o di un curatore speciale del figlio minore.

\* **4. 1.** (Nuova formulazione) Mussolini, Biondi, Buemi.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Il ricorso a tecniche di fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo non è ammesso tranne nei casi autorizzati dalla commissione nazionale per la procreazione assistita.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Norme sulla fecondazione eterologa).*

1. Le richieste di autorizzazione all'applicazione di tecniche di fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo vanno presentate all'apposita commissione tecnico-scientifica istituita dal Ministro della salute presso l'Istituto superiore di sanità. La composizione della commissione di cui al precedente periodo è definita con apposito decreto del Ministro della salute, sentito il comitato nazionale per la bioetica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, la commissione di cui al comma 1 autorizza l'applicazione delle tecniche di tipo eterologo secondo criteri di tipo clinico, una volta accertato che la coppia richiedente, ove non coniugata, conviva in modo stabile da non meno di tre anni.

3. Le strutture autorizzate ai sensi dell'articolo 10 garantiscono che non siano diffusi i dati personali dei donatori di gameti, salvo che nei casi di cui ai commi 4 e 5.

4. Su richiesta motivata di colui che è stato procreato, ovvero di coloro che esercitano la potestà o dei rappresentanti legali se si tratta di minore o di interdetto, le strutture autorizzate di cui all'articolo 10 sono tenute a fornire informazioni sui dati sanitari del donatore, salvaguardando l'anonimato.

5. In casi particolari, l'autorità giudiziaria può consentire l'accesso ai dati anagrafici del donatore quando il segreto possa determinare un serio e comprovato pregiudizio per il soggetto procreato. Il giudice provvede su domanda del pubblico ministero, del figlio che abbia raggiunto la maggiore età, dei genitori o di un curatore speciale del figlio minore.

\* **4. 5.** (Nuova formulazione) Moroni, Craxi, Milioto, Biondi, Buemi.

*Al comma 3, sostituire le parole: È vietato con le seguenti: È consentito.*

**4. 20.** Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Le banche del seme e le banche degli ovociti sono gestite solo ed esclusivamente da istituti pubblici. Gli ovociti e gli spermatozoi non possono essere oggetto di compravendita, ma solo di donazione.

**4. 13.** Valpiana, Zanella, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

**(A.C. 47 ed abb. — Sezione 5)****ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE**

ART. 5.

*(Requisiti soggettivi).*

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

ART. 5.

*(Requisiti soggettivi).**Sopprimerlo.*

- \* **5. 8.** Valpiana, Deiana, Titti De Simone.

*Sopprimerlo.*

- \* **5. 12.** Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

*Sopprimerlo.*

- \* **5. 20.** Zanotti, Chiaromonte, Grillini, Grignaffini, Sasso, Buffo, Bogi, Cordoni.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 5. *(Requisiti soggettivi).* — 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3,

comma 1, possono accedere alle tecniche di fecondazione assistita le donne che abbiano compiuto la maggiore età, in età potenzialmente fertile. Alla richiesta di accesso alle tecniche può associarsi il soggetto che, con il consenso della donna, intenda a tutti gli effetti riconoscere il nascituro e assumere nei suoi confronti gli obblighi previsti dal codice civile per la figura del genitore.

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Valpiana.**

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 5. *(Requisiti soggettivi).* — 1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito alle donne che hanno compiuto la maggiore età e che presentano la relativa richiesta alle strutture autorizzate, ai sensi dell'articolo 8. Alla richiesta può associarsi, purché maggiorenne, il coniuge ovvero l'uomo che intenda riconoscere il nascituro ed assumere nei suoi confronti gli obblighi previsti dal codice civile, secondo le modalità stabilite dall'articolo 6 della presente legge.

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Maura Cossutta.**

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 5. *(Requisiti soggettivi).* — 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione artificiale uomini e donne che:

a) hanno compiuto il trentesimo anno di età e sono in età potenzialmente fertile;

b) si sono sottoposti ad adeguate cure per sterilità per un periodo non inferiore a tre anni, come attestato dal centro specialistico pubblico o convenzionato sulla base di congrua documentazione.

2. Il ricorso a tecniche di procreazione assistita ha carattere volontario, con esclusione di qualsiasi forma di coercizione, diretta o indiretta.

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Cima.**

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 5. (*Requisiti soggettivi*). — 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita le donne che abbiano compiuto la maggiore età. Alla richiesta di accesso alle tecniche può associarsi il soggetto che, con il consenso della donna, intenda a tutti gli effetti riconoscere il nascituro ed assumere nei suoi confronti gli obblighi previsti dal codice civile per la figura genitoriale.

**5. 9.** Titti De Simone, Valpiana, Deiana, Mascia.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. Possono ricorrere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita le donne maggiorenni, in età potenzialmente fertile, previa presentazione della richiesta alle strutture autorizzate e attivazione della procedura del consenso informato.

\* **5. 23.** Zanotti, Grillini, Chiaromonte, Sasso, Grignaffini, Buffo, Bogi, Cordoni.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. Possono ricorrere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita le donne maggiorenni, in età potenzialmente fertile, previa presentazione della richiesta alle strutture autorizzate e attivazione della procedura del consenso informato.

\* **5. 5.** Zanella.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. Possono ricorrere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita le donne maggiorenni o le coppie di maggiorenni che ne facciano richiesta alle strutture di cui all'articolo 10, comma 1.

**5. 11.** Titti De Simone, Valpiana, Deiana, Mascia.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 5. — 1. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono destinate a coppie di adulti, maggiorenni coniugati o stabilmente conviventi, in età potenzialmente fertile ed accertata l'impossibilità per la coppia di procreare, essendo stato certificato per la donna, per l'uomo o per entrambi uno stato di sterilità.

2. Alle tecniche di procreazione medicalmente assistita si può accedere previa presentazione della richiesta alle strutture autorizzate e l'attivazione della procedura del consenso informato ai sensi dell'articolo 6.

**5. 22.** (*nuova formulazione*) Bolognesi, Battaglia, Labate, Di Serio D'Antona, Turco, Giacco, Petrella.

*Al comma 1, sostituire le parole da: coppie di maggiorenni fino alla fine del comma con le seguenti: uomini e donne che:*

a) hanno compiuto il trentesimo anno di età e sono in età potenzialmente fertile;

b) si sono sottoposti ad adeguate cure per sterilità, come attestato da un centro specialistico pubblico sulla base di congrua documentazione, per un periodo non inferiore a tre anni, avendo ricevuto conferma dell'irreversibilità della sterilità.

**5. 6.** Cima, Lion.

*Al comma 1, sostituire le parole da: coppie di maggiorenni fino alla fine del comma con le seguenti: donne maggiorenni, coniugate o stabilmente legate da convivenza, in età potenzialmente fertile.*

**5. 21.** Bolognesi.

*Al comma 1, sopprimere le parole da:* di sesso diverso *fino alla fine del comma.*

**5. 13.** Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* di sesso diverso.

**5. 10.** Titti De Simone, Valpiana, Deiana, Mascia.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* o conviventi.

\* **5. 19.** Cè, Castellani, Ercole, Minoli Rota, Muratori, Angelino Alfano, Crosetto, Falsitta, Garagnani, Lupi, Marinello, Palmieri, Sanza, Verro, Gianni Mancuso, Angela Napoli, Francesca Martini.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* o conviventi.

\* **5. 1.** Lucchese, Emerenzio Barbieri.

*Al comma 1, sostituire le parole o conviventi con le seguenti:* o stabilmente conviventi da almeno tre anni se il tribunale dei minori accerta:

a) la durata e la continuità della convivenza;

b) l'esistenza di un impegno permanente di reciproca assistenza;

c) l'idoneità e la capacità della coppia di mantenere, istruire e educare i figli.

**5. 15.** Lucchese.

*Al comma 1, sostituire le parole:* o conviventi *con le seguenti* comunque stabilmente conviventi da almeno tre anni se il tribunale competente accerta la loro

idoneità e capacità di rispettare i doveri indicati dall'articolo 30, primo comma, della Costituzione.

**5. 18.** Burani Procaccini, Di Virgilio, Marinello.

*Al comma 1, dopo le parole:* coniugate o *aggiungere la seguente:* stabilmente

**5. 16.** Lucchese.

*Al comma 1, sostituire le parole:* conviventi *con le seguenti:* stabilmente conviventi da almeno tre anni.

**5. 17.** Lucchese.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* , entrambi viventi.

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Il venir meno dei requisiti soggettivi o il decesso di uno dei richiedenti in fase di applicazione delle tecniche di procreazione assistita e prima della fecondazione dell'ovulo impedisce ogni ulteriore applicazione e deve essere comunicata tempestivamente dai richiedenti al medico responsabile della struttura.

**5. 24.** Lucchese.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

2. Ai sensi esclusivi delle finalità della presente legge, possono essere soggetti donatori di gameti donne e uomini, adulti, maggiorenni, i cui *partner* siano consenzienti al dono di gameti.

3. Il dono di gameti per le finalità della presente legge non produce alcun diritto relativo ai processi inerenti la loro utilizzazione e nessun effetto giuridico in ordine alla filiazione dei nati in seguito all'utilizzo dei gameti medesimi.

**5. 4.** Bimbi, Enzo Bianco, Colasio.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Il ricorso a tecniche di procreazione assistita ha carattere volontario, con esclusione di qualsiasi forma di coercizione, diretta o indiretta.

5. 7. Cima, Zanella, Lion.

**(A.C. 47 ed abb. — Sezione 6)**

**ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE**

ART. 6.

*(Consenso informato).*

1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico, anche avvalendosi della figura professionale dello psicologo, informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5 sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro. Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Le informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna e dell'uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire il formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente espressa.

2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici dell'intera procedura qualora si tratti di centri privati accreditati.

3. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo modalità definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo.

4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico responsabile della struttura può decidere di non procedere alla procreazione medicalmente assistita, esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario. In tale caso deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione.

5. Ai richiedenti, al momento di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, devono essere esplicitate con chiarezza e mediante sottoscrizione le conseguenze giuridiche di cui all'articolo 8 e all'articolo 9 della presente legge.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

ART. 6.

*(Consenso informato).*

*Sopprimerlo.*

**6. 5. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.**

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 6. *(Consenso informato).* — 1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione artificiale il

medico, anche avvalendosi della figura professionale dello psicologo, informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all'articolo 6 circa la legislazione vigente in materia, sulle tecniche utilizzabili e sul loro grado di invasività nei confronti della donna e dell'uomo, sulle possibilità alternative, sui rischi per la donna e per l'eventuale nato in seguito a tecniche di procreazione assistita, e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo, sui tempi medi che intercorrono tra l'inizio del trattamento e, in caso di successo, il parto, e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro. Il medico deve prospettare, congiuntamente ai servizi di cui all'articolo 4 della presente legge, la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come alternativa alla procreazione artificiale. Le informazioni di cui al presente comma devono essere fornite in modo tale da garantire la consapevole formazione della volontà.

2. Il medico responsabile della struttura deve prospettare con chiarezza i costi dell'intera procedura, fermo restando che la cessione del materiale genetico è consentita soltanto nella forma della donazione, con il divieto di ogni forma di remunerazione, diretta o indiretta, immediata o differita, in denaro o in natura, per tali cessioni.

3. L'attivazione della procedura di applicazione della tecnica avviene su richiesta scritta della donna che intende sottoporsi al trattamento di procreazione artificiale, al medico responsabile della struttura, trascorsi trenta giorni dall'informazione. La richiesta deve di norma essere controfirmata dalla persona che intende assumere il ruolo di padre giuridico, cioè della persona che assume ruolo, responsabilità, doveri e diritti di padre di fronte alla legge nei confronti del nato in seguito ad interventi con tecniche di procreazione assistita. Le mo-

dalità saranno definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo.

4. Qualora il medico responsabile della struttura autorizzata ritenga di non poter procedere alla fecondazione artificiale, deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione.

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Cima.**

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 6. (*Consenso informato*). — 1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso e in ogni fase di applicazione delle tecniche di fecondazione assistita il medico, anche avvalendosi della figura professionale dello psicologo, informa in maniera dettagliata la donna maggiorenne o la coppia di maggiorenni che ne facciano richiesta alle strutture di cui all'articolo 9, comma 1, della presente legge, sui metodi e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro. Le informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna e dell'uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire la consapevole formazione della volontà.

2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici dell'intera procedura.

3. La volontà dei soggetti di accedere alle tecniche di fecondazione assistita è espressa per iscritto al medico responsabile della struttura, secondo modalità da definire nelle linee guida di cui all'articolo 6 della presente legge.

4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico responsabile della struttura autorizzata può decidere di non procedere alla fecondazione assistita esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario. In tal caso deve fornire motivazione scritta di tale decisione.

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Valpiana.**

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 6. (*Consenso informato*). — 1. Prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico, anche avvalendosi della figura professionale dello psicologo, informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all'articolo 3 sui metodi e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per il nascituro e per colui a cui è riconosciuta la paternità. Le informazioni indicate dal presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da assicurare la formazione di una volontà consapevole e validamente espressa.

2. La volontà dei soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto al medico responsabile della struttura di cui all'articolo 8 della presente legge, secondo modalità definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione delle tecniche deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revo-

cata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo.

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Maura Cossutta.**

*Sopprimere il comma 1.*

**6. 7.** Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

*Al comma 1, sopprimere le parole: Per le finalità indicate dal comma 3.*

\* **6. 8.** Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

*Al comma 1, sopprimere le parole: Per le finalità indicate dal comma 3.*

\* **6. 12.** Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , anche avvalendosi della figura professionale dello psicologo.*

**6. 1.** da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis.

**(Approvato)**

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: psicologo aggiungere le seguenti: e dell'avvocato.*

**6. 3.** Lettieri.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 5 con le seguenti: che intendono fare ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita.*

**6. 9.** Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 5 aggiungere le seguenti: circa la legislazione vigente in materia.*

**6. 15.** Cima, Zanella, Lion.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sui metodi con le seguenti: sulle tecniche utilizzabili, sulle possibili alternative, sui rischi per la donna e per l'eventuale nato in seguito a tecniche di procreazione assistita.*

**6. 17.** Cima, Lion.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: , sui problemi bioetici fino alla fine dell'articolo con le seguenti: e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per il nascituro e per colui a cui è riconosciuta la paternità. Le informazioni indicate dal presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da assicurare la formazione di una volontà consapevole e validamente espressa.*

2. La volontà dei soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto al medico responsabile della struttura di cui all'articolo 10 della presente legge, secondo modalità definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione delle tecniche deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo.

**6. 6.** Bolognesi, Zanotti, Battaglia, Labate, Giacco, Turco, Di Serio D'Antona, Petrella, Buffo.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sulle probabilità di successo, ag-*

*giungere le seguenti: , sui tempi medi che intercorrono tra l'inizio del trattamento e, in caso di successo, il parto.*

**6. 18.** Cima, Lion.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

\* **6. 11.** Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

\* **6. 10.** Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: Alla coppia deve essere prospettata con le seguenti: Il medico deve prospettare.*

**6. 16.** Cima, Lion.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: Alla coppia con le seguenti: Ai soggetti che intendono ricorrere alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita.*

**6. 13.** Titti De Simone, Valpiana, Deiana, Mascia.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: come alternativa alla procreazione medicalmente assistita.*

**6. 14.** Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

*Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Questa possibilità deve essere prospettata dai servizi di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 29 luglio 1975, n. 405, come modificato dall'articolo 3 della presente legge.*

**6. 19.** Cima, Zanella, Lion.

*Al comma 2, sostituire le parole:* Alla coppia devono essere prospettati *con le seguenti:* Il medico responsabile della strutture deve prospettare.

**6. 23.** Cima, Lion.

*Al comma 2, sostituire le parole:* Alla coppia *con le seguenti:* Ai soggetti che intendono ricorrere alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita.

**6. 20.** Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

*Al comma 2, dopo le parole:* con chiarezza *aggiungere le seguenti:* e per iscritto.

**6. 22.** Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

*Al comma 2, sopprimere le parole:* qualora si tratti di centri privati accreditati.

**6. 2. da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis.**

*Al comma 2, sostituire le parole:* centri privati accreditati *con le seguenti:* strutture private autorizzate.

**6. 100.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* , fermo restando che la cessione del materiale genetico è consentita soltanto nella forma della donazione, con il divieto di ogni forma di remunerazione, diretta o indiretta, immediata o differita, in denaro o in natura, per tali cessioni.

**6. 24.** Cima, Zanella, Lion.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* e comunque le tecniche realizzate

ai sensi della presente legge rientrano nei livelli essenziali di assistenza.

**6. 21.** Bindi, Fioroni, Burtone, Mosella, Bimbi, Meduri.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* È vietata ogni forma di commercializzazione del materiale genetico e ogni forma di intermediazione finalizzata alle cessioni di materiale genetico.

**6. 25.** Cima, Zanella, Lion.

*Al comma 3, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti:* L'attivazione della procedura di applicazione della tecnica avviene su richiesta scritta della donna che intende sottoporsi al trattamento di procreazione artificiale al medico responsabile della struttura, trascorsi trenta giorni dall'informazione. La richiesta deve di norma essere controfirmata dalla persona che intende assumere il ruolo di padre giuridico, cioè della persona che assume ruolo, responsabilità, doveri e diritti di padre di fronte alla legge nei confronti del nato in seguito ad interventi con tecniche di procreazione assistita.

**6. 30.** Cima, Lion.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* di entrambi i soggetti *con le seguenti:* della donna o della coppia.

**6. 26.** Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* di entrambi i *con la seguente:* dei.

**6. 29.** Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: congiuntamente.*

**6. 27.** Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: secondo modalità. fino alla fine del comma con le seguenti: secondo le modalità da definire nelle linee guida di cui all'articolo 7 della presente legge.*

**6. 28.** Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

*Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.*

**6. 31.** Bimbi, Enzo Bianco, Colasio.

*Al comma 3, terzo periodo, aggiungere, in fine, la parola: , escluso.*

**6. 40.** Ballaman.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Ciascun concepito chiamato alla vita ha diritto al nome. Nella dichiarazione scritta, di cui al comma 3, dopo la manifestazione espressa della volontà di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, la coppia consenziente sottoscrive la propria disponibilità a dare il nome ai concepiti posti in essere grazie all'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita, compresi quelli che non giungano alla nascita.

**6. 4.** Francesca Martini, Ballaman.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: alla coppia con le seguenti: ai soggetti che ne hanno fatto richiesta.*

**6. 32.** Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*(Sezione 1 – Campagna di sensibilizzazione per la diffusione della cultura della tolleranza e del rispetto delle diversità)*

DEIANA, TITTI DE SIMONE e VENDOLA. — Al Ministro per le pari opportunità. — Per sapere – premesso che:

in occasione del *Gay Pride* di Padova, per le strade delle città italiane è stato affisso dall'organizzazione Forza Nuova un manifesto con una foto che descrive un approccio amoroso tra un giovane bianco e una persona di colore e con la scritta: « No al *Gay Pride*. No alla pedo-pornografia. L'Italia ha bisogno di figli non di omosessuali. Padova – Prato della Valle, sabato 8 giugno – ore 16 contromanifestazione e comizio »;

il contenuto del suddetto manifesto è discriminante nei confronti degli omosessuali e delle persone di colore; è, inoltre, offensivo, perché tratta gli omosessuali come dei criminali, data l'evidente equazione omosessuale-pedopornografo, e irrispettoso della libertà di espressione; ed infine, incita al rifiuto e allo scontro con il diverso ed è sessuofobico, xenofobo, oltre che omofobico –:

se il Governo intenda promuovere una campagna di sensibilizzazione volta a diffondere la materia della tolleranza e del rispetto della diversità. (3-01060)

(11 giugno 2002)

*(Sezione 2 – Intenzioni del Governo in tema di modifiche all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori)*

RIZZO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

come lo stesso Governo ha più volte avuto modo di precisare alla stampa, le disposizioni in materia di mercato del lavoro stralciate dal disegno di legge delega all'esame del Senato, tra le quali quella contenente modifiche all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, andranno a formare il testo di un distinto disegno di legge, il cui esame sarà avviato dopo la conclusione del confronto con le parti sociali, che avverrà entro il 31 luglio 2002;

la ragione di tale operazione, ha dichiarato il Governo, è quella di dare più spazio al negoziato tra le parti sociali, le cui conclusioni saranno condensate in una serie di proposte emendative che saranno presentate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali in sede di esame parlamentare del nuovo disegno di legge;

la volontà da parte dell'Esecutivo di introdurre nel nostro sistema giuridico la libertà di licenziamento, solo apparentemente ed abilmente celata da una tattica dilatoria che, come ha il Governo stesso chiarito, non porterà alla riformulazione di un nuovo testo dell'articolo in questione, è fin troppo evidente –:

quali siano le reali intenzioni del Governo in tema di modifiche all'articolo

18 dello Statuto dei lavoratori e come intenda risolvere il problema, posto correttamente dalla Cgil, della tutela dei diritti dei lavoratori. (3-01059)

(11 giugno 2002)

**(Sezione 3 – Cancellazione dell'esercenza di due aeromobili del vettore Air Italy S.p.A.)**

LO PRESTI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti — Per sapere — premesso che:

in data 6 giugno 2002, l'Ente nazionale per l'aviazione civile ha provveduto alla cancellazione delle esercenze relative agli aeromobili EI-CPB e EI-CMM, ampiamente riportata dall'agenzia di stampa *Avionews*;

ciò ha comportato il blocco di tutte le attività commerciali della compagnia aerea siciliana *Air Italy*, che, aggiunta all'attuale stato di crisi della *Sicily airport system*, sta comportando il licenziamento di più di novanta lavoratori;

la vicenda di questi due aeromobili è già ben nota agli interroganti, essendo stata oggetto di una precedente interrogazione a tutt'oggi senza risposta;

l'Enac ha cancellato l'esercenza di questi aeromobili su richiesta della *Free airways srl*, di cui è azionista la famiglia Crispino, e con il consenso della *Irish aerospace limited*, interrompendo, senza alcun preavviso, l'espletamento del servizio pubblico di trasporto aereo;

per questi aeromobili era stata richiesta l'esercenza della *Free airways*, negatagli dall'Enac perché non possedeva i requisiti tecnico-operativi prescritti dalle *J.a.r.o.p.s.*;

attualmente, le società della famiglia Crispino e l'*Air Italy* sono in contenzioso societario per la gestione dei servizi a terra nell'aeroporto di Palermo con la società *Sicily airport system*, che ha com-

portato il mancato pagamento di sette mensilità dei lavoratori della stessa, i quali, da un paio di settimane, sono in stato di agitazione;

la cancellazione delle esercenze dei due aeromobili si configurerebbe, a parere degli interroganti, come una vendetta postuma della famiglia Crispino nei confronti della proprietà della *Air Italy*, cui avrebbe prestato il fianco l'Enac;

le ripercussioni economiche per l'*Air Italy* saranno enormi: infatti, difficilmente l'azienda potrà risollevarsi se non viene subito ritirato il provvedimento di cancellazione dell'esercenza, dovendo il vettore trovare nello spazio di poche ore un aeromobile adeguato alla riprotezione di circa mille passeggeri su tratte nazionali a specifica valenza turistica, quindi non operate da altro vettore aereo —:

quali provvedimenti intenda adottare perché sia restituita al vettore *Air Italy* l'esercenza dei due aeromobili e se non intenda promuovere un'inchiesta ministeriale sull'Enac per valutarne i criteri di comportamento. (3-01062)

(11 giugno 2002)

**(Sezione 4 – Effetti negativi della mobilità per motivi di servizio degli appartenenti alle forze di polizia)**

MANINETTI, D'ALIA, COZZI, CIRO ALFANO, MEREU, DE LAURENTIIS, TUCCI e DI GIANDOMENICO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

gli appartenenti alle forze di polizia, ed in particolare gli ufficiali e i funzionari, sono soggetti per motivi di servizio a continui trasferimenti da una sede all'altra;

questa accentuata mobilità dà luogo a problemi e disagi di carattere materiale, relazionale ed economico, cui non corrisponde un'adeguata gratificazione in termini di indennità corrisposte;

di particolare rilievo è il problema attinente alla possibilità di reperire abitazioni ad un canone accessibile, data la carenza in talune sedi di alloggi di servizio;

si verifica, inoltre, una disparità di trattamento a livello fiscale determinata dalla qualificazione come « seconda casa », in base alla legislazione vigente, di eventuali abitazioni acquistate o ereditate e che non possono essere utilizzate a causa del predetto fenomeno dell'eccessiva mobilità, che comporta il necessario trasferimento della residenza della famiglia nella sede di servizio —:

se e quali concreti interventi il Governo intenda intraprendere per porre rimedio alla situazione descritta, soprattutto al fine di eliminare i molteplici effetti negativi dell'eccessiva mobilità per motivi di servizio e i conseguenti gravi oneri economici che ne derivano. (3-01055)

(11 giugno 2002)

**(Sezione 5 – Ordinanze della protezione civile non legate ad eventi calamitosi o di origine antropica)**

FOLENA, GIULIETTI, BANDOLI, VIGNI, MONTECCHI, RAFFAELLA MARIANI, RUZZANTE, INNOCENTI, AMICI, BIELLI, CALDAROLA, D'ALEMA, LEONI, MARONE, POLLASTRINI, SABATTINI, SODA, ABBODANZIERI, CHIANALE, DAMERI, PIGLIONICA, SANDRI, VIANELLO e ZUNINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il Consiglio dei ministri, nella seduta del 7 settembre 2001, ha adottato il decreto-legge n. 343, con cui è stata cancellata l'agenzia di protezione civile;

in un suo intervento pubblico di fronte agli ufficiali dei vigili del fuoco, tenuto il 9 aprile 2002 e riprodotto sul sito internet *www.interno.it*, il Ministro interrogato, alla presenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha sorprendentemente affermato che il decreto-legge poi

convertito, che ha riportato la protezione civile nell'ambito del ministero dell'interno, costituisce un passo fondamentale per arrivare ad una nuova legge di protezione civile;

gli interventi del Ministro interrogato, attualmente delegato ad esercitare le funzioni di protezione civile di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, lasciano intravedere una concezione della materia esclusivamente imperniata sul soccorso e totalmente indifferente alle urgenti questioni legate alla prevenzione dei rischi naturali e di origine antropica, come si è verificato anche nei recenti casi di alluvioni che hanno colpito, in particolare, le regioni del nord Italia;

l'attività del ricostituito dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in questo quadro confuso ed incerto, si è venuta articolando, in questi ultimi mesi, essenzialmente attorno a cosiddetti « grandi eventi », termine anche giuridicamente aleatorio, indefinito e di fatto onnicomprensivo, come il vertice Nato-Russia, il vertice Fao, la canonizzazione di Padre Pio da Pietralcina, il semestre italiano di presidenza dell'Unione europea del 2003, vale a dire in attività che poco o nulla hanno a che vedere con i compiti e le funzioni di protezione civile;

tali interventi vengono disposti ed autorizzati in deroga alle leggi sulla sicurezza, trasparenza ed economicità ed alle norme vigenti, come se si trattasse di calamità naturali o antropiche e quindi non programmabili, attraverso lo strumento delle ordinanze —:

se non ritenga che l'utilizzo delle ordinanze, non legate a calamità naturali o a fatti di origine antropica, ma ad eventi noti e programmabili tramite normali procedure, snaturi ruolo, compiti e funzioni della protezione civile e danneggi l'impianto stesso di quelle tutele e garanzie normative poste alla base della reale trasparenza, sicurezza ed economicità. (3-01056)

(11 giugno 2002)

**(Sezione 6 – Attività di prevenzione nei confronti delle bande di giostrai e di nomadi)**

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, LUCIANO DUSSIN, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, MARTINELLI, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

grande soddisfazione ha destato la brillante operazione definita «Tela di ragno» che impegna da tempo la polizia, l'Fbi e le polizie di diversi Paesi europei;

quest'operazione ha portato in questi giorni all'arresto di 50 persone (in Emilia Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Marche), a 150 indagati e a sequestri per oltre 3 milioni di euro, tra cui ville, negozi, ristoranti, auto e conti bancari;

la cosiddetta mafia russa infiltrata nel nord-est ha subito finalmente un duro colpo, come peraltro in passato era accaduto per la mafia nigeriana operante nelle stesse aree del Paese;

ad avviso degli interroganti, resta però ancora preoccupante l'attività delle solite bande di giostrai e nomadi che continuano a riempire le cronache nere dei giornali con i loro fatti delittuosi —:

quali iniziative in termini di prevenzione il Governo intenda adottare rispetto a quest'ultimo problema. (3-01057)

(11 giugno 2002)

**(Sezione 7 – Riconoscimento dell'anzianità giuridica alle allieve vice-ispettori della polizia di Stato del VI° corso)**

BIMBI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

alcune ammesse a frequentare il 15 marzo 1994 il VI corso per allieve vice ispettori della polizia di Stato sono state dimesse per motivi di maternità e richiamate il 12 febbraio 1996 alla frequenza del corso VI-*bis*, al termine del quale sono state inquadrare nella qualifica di vice ispettore;

a seguito della legge di riordino n. 197 del 1995, i vice ispettori che avevano frequentato il VI corso sono stati inquadrati nella qualifica di ispettore, con decorrenza 15 marzo 1994;

le allieve vice ispettore del corso VI-*bis* permangono nella qualifica di vice ispettore, con decorrenza 12 febbraio 1996;

il 23 maggio 2000 tali vice ispettori hanno superato il concorso interno per la qualifica di ispettore superiore, ma l'amministrazione ha riconosciuto tale qualifica con riserva —:

quali immediate iniziative voglia assumere per riconoscere l'anzianità giuridica e la progressione in carriera alle allieve vice ispettori della polizia di Stato del VI corso, transitate per motivi di maternità nel corso VI-*bis*, per le quali il relativo bando non aveva previsto la tutela giuridica dell'astensione obbligatoria per maternità, violando palesemente le leggi in materia. (3-01058)

(11 giugno 2002)

**(Sezione 8 – Operazioni di acquisto e di vendita delle azioni della società Valtur viaggi di proprietà dello Stato)**

PERROTTA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

nel 1999 il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica acquistò il 9 per cento della Valtur viaggi;

precedentemente a questo fatto, il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica era già azionista della *Valtur*, con una quota azionaria del 21 per cento;

nel 2000 il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha ceduto tutto il valore delle quote, pari al 30 per cento delle azioni —:

se il Ministro interrogato sia al corrente delle motivazioni adottate per l'acquisto e la successiva vendita delle quote azionarie della società di viaggi e se vi fu una congruità espressa per le operazioni sia di acquisto che di vendita che portarono alla cessione delle partecipazioni dello Stato nella società *Valtur*. (3-01061)

(11 giugno 2002)

Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.

€ 0,52

Stampato su carta riciclata ecologica



\*14ALA0001570\*